

Legge regionale 07 luglio 2006 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2022

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Capo III

Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità

Art. 7 bis

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 2, comma 31, L. R. 30/2007
- 2** Parole soppresse al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 11/2009
- 3** Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 7 ter

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 7/2010
- 2** Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 8

(ABROGATO)

(1)(7)

Note:

- 1** Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 7/2010
- 2** Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 22/2010

3 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 9, comma 1, L. R. 11/2011

4 Comma 1 ter aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 11/2011

5 Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 11/2011

6 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 11/2011

7 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 8 bis

(ABROGATO)

(1)(2)(6)(7)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 17/2008

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 18, L. R. 24/2009

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 2, L. R. 18/2009

4 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 16/2011

5 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 16/2011

6 Articolo abrogato da art. 9, comma 19, L. R. 20/2015

7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 20, L. R. 20/2015

Art. 8 ter

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 7/2010

2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 9, comma 20, L. R. 24/2009

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 1, L. R. 7/2010

3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 9 bis

*(Sostegno al mantenimento dei
minori)(1)(6)(7)(8)(10)(11)(12)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)*

1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

(9)

4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

- a)** le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
- b)** la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
- c)** le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
- d)** le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.

4 bis. Qualora, all'esito della rendicontazione da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate ai sensi del regolamento di cui al comma 4, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziare nell'esercizio finanziario successivo.

(13)

5. Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 20.000 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 28/2006

2 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 27, L. R. 17/2008

3 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 27, L. R. 17/2008

4 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 28, L. R. 17/2008

5 Lettera a ante) del comma 5 aggiunta da art. 10, comma 28, L. R. 17/2008

6 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2009

7 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 15/4/2010, n. 678 (B.U.R. 28/4/2010, n. 17).

8 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 11/4/2011, n. 615 (B.U.R. 27/4/2011, n. 17).

9 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 11/2011

10 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 13/4/2012, n. 577 (B.U.R. 2/5/2012, n. 18).

11 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 18/4/2013, n. 774 (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 6/2013

13 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 23/2013

14 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 16/5/2014, n. 901 (B.U.R. 4/6/2014, n. 23).

15 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 17/4/2015, n. 694 (B.U.R. 6/5/2015, n. 18).

16 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 10/6/2016, n. 1042 (B.U.R.

29/6/2016, n. 26).

17 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 7/4/2017, n. 669 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17).

18 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 20/4/2018, n. 948 (B.U.R. 9/5/2018, n. 19).

19 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 18/4/2019, n. 636 (B.U.R. 8/5/2019, n. 19).

20 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 15/5/2020, n. 692 (B.U.R. 3/6/2020, n. 23).

21 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 23/4/2021, n. 600 (B.U.R. 5/5/2021, n. 18).

22 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 36, c. 4, LR 22/2021, come disposto dall'art. 44, c. 9 della medesima LR 22/2021.

23 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 8/4/2022, n. 486 (B.U.R. 20/4/2022, n. 16).

24 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 26/5/2023, n. 814 (B.U.R. 7/6/2023, n. 23).

25 Per l'aggiornamento del valore ISEE si veda la DGR 15/3/2024, n. 387 (B.U.R. 27/3/2024, n. 13).

Art. 9 ter

(ABROGATO)

(1)(5)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 22, L. R. 24/2009

2 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 36, L. R. 18/2011

3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 37, L. R. 18/2011

4 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 38, L. R. 18/2011

5 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 10

(ABROGATO)

(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)

Note:

1 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 41, L. R. 22/2007

2 Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 30, L. R. 17/2008

3 Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 30, L. R. 17/2008

4 Comma 2 sostituito da art. 26, comma 3, lettera a), L. R. 11/2009

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 3, lettera b), L. R. 11/2009

6 Comma 5 bis sostituito da art. 26, comma 3, lettera c), L. R. 11/2009

7 Comma 5 ter sostituito da art. 26, comma 3, lettera d), L. R. 11/2009

8 Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 13, L. R. 12/2009

9 Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 3, L. R. 18/2009

10 Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 24, L. R. 24/2009

11 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2011

12 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 16/2011

13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 15, L. R. 14/2018

14 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 86, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

15 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 92, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

16 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 34, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

17 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 43, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

18 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, c. 3, LR 22/2021, come disposto dall'art. 44, c. 1 della medesima LR 22/2021.

19 Il regolamento, di cui all'art. 6, L.R. 22/2021, è stato emanato con DPREg. 22/6/2022, n. 075/Pres. (B.U.R. 29/6/2022, n. 26) ed è in vigore dal 30/6/2022.

Art. 11

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 7/2010

2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 7/2010

Art. 12 bis

(ABROGATO)

(1)(3)(5)(6)

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 7/2010
- 2** Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 22/2010
- 3** Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 16/2011
- 4** Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 22/2013
- 5** Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 20, L. R. 20/2015
- 6** Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021